



Ministero dell' Interno

A

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
ISPETTORATO REGIONALE SARDEGNA

CAGLIARI, ...24 GIUGNO 2003

CAP 09134-Via S. Tommaso D'Aquino, 17

Tel. 070/520710 -520699 -Fax 070/521199

Mail vfispsar01@interbusiness.it

Prot. N° 6222 /1079- PI 1 1 4b

"da citare nella risposta"

e.p.c. AL COMANDO PROV.LE VV.F.

CAGLIARI

OGGETTO: impianto misto di distribuzione carburanti per autotrazione (benzina, gasolio e GPL) sito in (attività 7-17-18 D.M. 16.02.1982) - Istanza di deroga all'art. 24 del D.P.R. 12.01.71 n° 208.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 23.04.2003:

- visto il parere relativo del Comando Prov.le VV.F. di Cagliari di cui alla nota protocollo n°438/3302/03 del 17.04.2003;
- sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n° 27 del 28 maggio 2003;
- preso atto di quanto segue:
 1. dall'esame della documentazione risulta il mancato rispetto di vari punti della normativa di cui al D.P.R. 208/71 (e successive modifiche), e in particolare, nel caso in esame non viene rispettata la distanza di sicurezza esterna, prevista dalla normativa tra gli elementi pericolosi e un fabbricato esterno (a fronte dei 30 metri richiesti ne sono previsti 23,8 dal serbatoio, e ancora meno dal punto sosta della autocisterna, che se pure non espressamente citato dal D.P.R. 208/71, si ritiene costituisca elemento pericoloso), e non risultano rispettate anche le seguenti distanze di sicurezza:
 - tra i serbatoi e le colonnine di distribuzione (richiesti 10 metri, ne sono previsti 8);
 - tra la zona sosta della autocisterna e le colonnine (circa 4 metri).
 2. non risulta chiaramente definito se la installazione sia ubicata in aree che la norma considera vietate, quale quella destinata a verde pubblico o in zone di espansione.
 3. la sistemazione proposta non rispetta la normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I. - DGPC e SA - Isp. Ins. Civ. Comm. Art. e Ind. - con lettera circolare P.716/4106/sott. 38 del 24 giugno 1999, in quanto, sempre dall'esame degli atti, risulta, tra l'altro:
 - il mancato rispetto della distanza di sicurezza interna prevista tra l'area di sosta della autocisterna e apparecchi di distribuzione (in detta emananda normativa sono richieste per l'area sosta della autocisterna specifiche distanze di sicurezza: richiesti 8 metri, ne sono previsti circa 4);

- il mancato rispetto della distanza di sicurezza interna prevista tra l'area sosta della gasiera e fabbricati interni (richiesti 8 metri, ne sono previsti circa 7);
 - l'area sosta della autocisterna non sembra disposta in maniera da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli;
 - non risulta rispettata la distanza di protezione di metri 5 rispetto al serbatoio di GPL (è prevista una distanza di 2,5 metri circa).
4. Il Comando di Cagliari, nel trasmettere l'istanza, ha espresso motivato parere contrario alla concessione della deroga per le motivazioni di cui sopra.
5. Il C.T.R. ha espresso motivato parere contrario nella seduta del 28.05.2003.

Verificato che nel caso in esame non sussistono le condizioni richiamate dalle disposizioni sopracitate, che le condizioni di sicurezza prospettate non appaiono rispondenti ai criteri e disposti normativi vigenti, si ritiene che non sussistano le necessarie condizioni per la concessione della deroga richiesta.

per L'ISPETTORE REGIONALE a.p.s.
Dott. Ing. Pippo Sergio MISTRETTA

PA/Ar

ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO	
24 GIU. 2003	
N. Prot. 6222	Sez. FI 1
Cl. 1	Ass. 46
Funzionario	
Segretario	
Perito	
Regioneria	
Tecnico	
Prevenzione Incendi	1 0
Sala Operativa	
Legge 241/1990 - art. 5 - comma 1 Responsabile	
L'Ispettore	